

Riforma fiscale: legge delega in Gazzetta Ufficiale

Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto è stata pubblicata la L. 9 agosto 2023 n. 111, ovvero la legge delega per la **riforma fiscale**, che contiene numerose linee guida a cui l'Esecutivo dovrà attenersi per l'emanazione dei decreti delegati, alcune di principio, altre molto di dettaglio, sulle quali risulta esserci poco margine di manovra a opera dei decreti.

Si tratta di un **obiettivo ambizioso** nonché opportuno, considerando che i decreti legislativi, come indicati nell'art. 21, dovranno effettuare una codificazione della materia tributaria, distinta in una parte generale e in una parte speciale.

Per quanto riguarda l'**IRPEF**, si prevede una revisione del sistema di imposizione che mira a una sua graduale riduzione.

Ciò avverrà con il **riordino** di **aliquote** e scaglioni di reddito, di deduzioni, detrazioni e crediti di imposta, applicando la stessa area di esenzione fiscale (c.d. "no tax area") e lo stesso carico impositivo tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione.

Ci sarà un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali sulle retribuzioni corrisposte a titolo di **straordinario** che eccedono una determinata soglia, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riferibili alla tredicesima mensilità e sui premi di produttività.

Per le **imprese** in regime di contabilità ordinaria, ci sarà la facoltà di avvalersi di un'imposta proporzionale simile all'IRES. È in cantiere anche la graduale abrogazione dell'IRAP.

Relativamente all'**IVA**, saranno rivisti le aliquote e il

sistema delle **operazioni esenti**, prevedendo la possibilità di optare per l'imponibilità.

Varie sono le novità in tema di **accertamento**, basti pensare alla previsione di un contraddittorio preventivo generalizzato per ogni imposta, al rafforzamento della motivazione degli atti impositivi e alla necessità di accertare il primo anno fiscalmente rilevante per perdite di impresa e componenti pluriennali di reddito.

I decreti delegati dovranno introdurre una speciale forma di **adempimento collaborativo** (la cui struttura ricorda quello del DLgs. 128/2015) con possibilità di certificazione da parte di "professionisti qualificati" del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, anche in ordine alla conformità ai principi contabili.

In caso di certificazione e salvo condotte fraudolente o simulate, sono previste: l'ulteriore riduzione, fino all'eventuale esclusione, delle sanzioni per i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente; la riduzione di almeno **due anni dei termini** per l'accertamento (rispetto ai cinque previsti).

Si prevede poi l'esclusione delle sanzioni penali con riguardo al reato di dichiarazione infedele, qualora il contribuente abbia tenuto comportamenti collaborativi e abbia comunicato preventivamente l'esistenza dei relativi rischi fiscali.

Potrà essere introdotto un adempimento collaborativo per chi trasferisce la residenza in Italia nonché per chi la mantiene all'estero ma possiede in Italia un reddito mediamente pari o superiore a un milione di euro.

L'adempimento collaborativo va visto in sintonia con il **concordato preventivo biennale** che dovrà anch'esso essere introdotto dai decreti delegati, il quale si attua in una sorta di reddito concordato che mette al riparo, entro

determinati limiti, da future contestazioni delle Entrate. Per i soggetti di minori dimensioni, la proposta di concordato preventivo biennale potrà essere influenzata dal risultato degli ISA.

Relativamente al contenzioso, spicca il divieto di produzione di documenti nuovi in appello, l'impugnabilità delle ordinanze cautelari, il rafforzamento della conciliazione e la previsione (a oggi mancante) sulle conseguenze delle **irregolarità telematiche**.

Anche la fase di riscossione non è indenne da criteri direttivi: balza all'occhio la necessità di rendere più efficiente il pignoramento presso terzi pur senza automatismi e il **superamento del ruolo**, che con ogni probabilità sarà sostituito dall'atto accertativo (accertamento di valore, recupero del credito di imposta o avviso di liquidazione) o dall'avviso bonario.

La dilazione dei ruoli potrà, per tutti, essere estesa a 120 rate mensili.

Le sanzioni, sia amministrative sia penali, saranno riviste alla luce della proporzionalità e della **reale offensività** della condotta, attribuendo, in certe circostanze, effetto tributario al giudicato penale assolutorio e, in via speculare, imponendo, sempre entro limiti predeterminati, al giudice penale di considerare la riduzione dell'imponibile scaturente ad esempio da un accordo di adesione.

Molte novità potranno interessare il federalismo fiscale e la **fiscalità locale**.

Con riguardo a quest'ultimo aspetto si mira alla razionalizzazione e al riordino dei singoli tributi locali (soggetti passivi, base imponibile, aliquote, esenzioni e agevolazioni fiscali), alla modernizzazione del sistema di rilevazione dei dati per ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale, alla semplificazione degli adempimenti

dichiarativi e delle modalità di versamento a carico dei contribuenti e all'incentivazione dell'adempimento spontaneo.

Invece, nella delega **non compare** la revisione del **Catasto**.

Principali novità della delega fiscale	
Versamenti IRPEF per professionisti e imprenditori	Progressiva introduzione della periodicità mensile dei versamenti ed eventuale riduzione della ritenuta d'acconto
Cedolare secca	Estensione alle locazioni di immobili non abitativi ove il conduttore eserciti un'attività d'impresa o una professione
Redditi agrari	Nuove classi e qualità di coltura per le attività agricole di coltivazione ex art. 2135 comma 1 c.c.
Redditi di natura finanziaria	Previsione di una sola categoria di reddito
	Compensazione delle perdite
	Obbligo dichiarativo
Redditi di lavoro autonomo	Esclusione dalla formazione del reddito dei rimborsi spese
	Dichiarazione dei compensi quando sono operate le ritenute
	Neutralità di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali

Redditi diversi	Imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni
	Per la plusvalenza da cessione immobiliare si assume come prezzo di acquisto quello pagato dal donante
	Plusvalenze per cessioni di oggetti d'arte, antiquariato e collezione
Reddito d'impresa	Le imprese in contabilità ordinaria potranno optare per un'imposta proporzionale
IRES	Riduzione dell'aliquota in caso di investimenti o di assunzione di personale
	Limiti alla deducibilità degli interessi passivi con franchigie
IRAP	Graduale superamento e introduzione di un'addizionale determinata con le medesime regole dell'IRES
IVA	Revisione delle aliquote
	Riforma delle operazioni esenti con opzione per l'imponibilità
	Applicabilità del pro rata ai soli beni e servizi a uso promiscuo
Imposta di successione e di registro	Autoliquidazione
Dichiarazione di successione	Imposta sostitutiva del bollo, delle tasse ipotecarie, dei tributi speciali e delle ipocatastali

Società non operative	Nuovi parametri per identificare le società senza impresa
	Cause di esclusione che tengano conto di un congruo numero di dipendenti e dello svolgimento di attività regolate
Interpelli	Riduzione delle richieste
	Contributo per la presentazione
Adempimenti dei contribuenti	Sospensione per i mesi di agosto e dicembre
Contraddittorio tra le parti	Previsione generalizzata a pena di nullità
Termini di decadenza	Per i componenti pluriennali e le perdite sarà necessario accertare il primo anno fiscalmente rilevante
Presunzione di distribuzione degli utili extracontabili	Solo per ricavi e costi inesistenti
Cumulo giuridico delle sanzioni	Estensione all'accertamento con adesione e alla conciliazione
Dilazione dei ruoli	Estensione generalizzata a 120 rate mensili
Processo tributario telematico	Disciplina delle conseguenze delle irregolarità
Conciliazione giudiziale	Estensione al processo in Cassazione
Giudicato penale di assoluzione del contribuente	Effetto in sede tributaria
Effetto penale dell'accordo di adesione o conciliazione	Il giudice penale dovrà tenerne conto

(MF/ms)